

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

del 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2³ Campo d'applicazione

Sono soggette alla tassa per la loro utilizzazione (strade nazionali assoggettate alla tassa) le strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 2012⁴ concernente la rete delle strade nazionali.

Sezione 2: Assoggettamento

Art. 3 Oggetto della tassa

¹ La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

² La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 1997⁵ sul traffico pesante.

RU **2011** 4105

¹ RS **101**

² FF **2008** 1151

³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6825; FF **2015** 1717).

⁴ FF **2017** 6695

⁵ RS **641.81**

Art. 4 Eccezioni

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- d. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f. gli assi di trasporto;
- g. i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- h. i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j. i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k. gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

² La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

³ La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5 Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

Sezione 3: Riscossione della tassa

Art. 6 Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 7 Contrassegno

¹ La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.

² Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

³ Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

⁴ Il contrassegno è considerato annullato se:

- a. viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
- b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

Art. 8 Periodo di tassazione

¹ La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

² Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa

¹ Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

² I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 10

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985⁶ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

² Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

⁶ RS 725.116.2

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie

Art. 11 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli:

- a. l'Amministrazione delle dogane al confine;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

Art. 12⁷ Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale

Art. 13

¹ Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14 Delitti e contravvenzioni⁸

¹ Chiunque, in violazione degli articoli 3–5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

² ...⁹

³ È applicabile l'articolo 245 del Codice penale¹⁰.

⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

⁹ Abrogato dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

¹⁰ RS **311.0**

Art. 15¹¹ Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

¹ L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale¹² sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² La procedura dinanzi all'Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del 18 marzo 2016¹³ sulle multe disciplinari.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974¹⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b).

² e³ ...¹⁵

⁴ Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.

Art. 17 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 18** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.

² Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.¹⁶

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020, il cpv. 1 dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

¹² RS **311.0**

¹³ RS **314.1**

¹⁴ RS **313.0**

¹⁵ Abrogati dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6559, **2019** 527; FF **2015** 869).

⁴ L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

Art. 19 Compenso

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2011¹⁷

¹⁷ DFC del 24 ago. 2011.